

FONDAZIONE CDSE

STATUTO DELLA FONDAZIONE CDSE, Centro di documentazione storico-etnografica

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita la Fondazione denominata "CDSE -Centro di documentazione storico-etnografica", ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C., con personalità giuridica propria ai sensi del d.p.r. 361 del 10.02.2000.
2. La Fondazione ha sede legale in Vaiano, nei locali della Palazzina della Cultura del comune di Vaiano, via Mazzini, 27.
3. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate.
4. la Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ART. 2

FONDATORI

La Fondazione è costituita per iniziativa di:

Comune di Vaiano
Comune di Vernio
Comune di Cantagallo
Unione dei Comuni della Valdibisenzio
Comune di Montemurlo

ART.3

CATEGORIE DI PARTECIPANTI

1. Sono "partecipanti" i soggetti che hanno promosso la costituzione della Fondazione.
2. Sono "partecipanti assimilati" ed assumono una posizione corrispondente a quella di "fondatore" (e così sono di seguito denominati), altri Enti Pubblici di particolare rilevanza Sociale che perseguono finalità analoghe alla Fondazione. Sono considerati enti pubblici gli enti di cui all'art. 1 comma due del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 265 e i soggetti costituiti o partecipati con quota complessiva di maggioranza da parte di enti pubblici.
3. Sono "partecipanti benemeriti" gli aderenti alla Fondazione, Enti Pubblici, Persone fisiche pubbliche e private, che per elargizioni e donazioni di notevole consistenza, una tantum o ripetute nel tempo, dimostrino ad insindacabile giudizio del Consiglio d'Amministrazione, un particolare e qualificato impegno a favore della Fondazione.
4. Sono "partecipanti sostenitori" persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, Associazioni e Fondazioni che operano nel campo della memoria storica e sociale, della valorizzazione e conoscenza dei beni culturali e ambientali del territorio o coloro che svolgono la loro attività per il perseguimento di una delle finalità di cui al successivo art. 7 e che facciano richiesta d'adesione alla Fondazione.

ART.4

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTI

1. Il Consiglio d'Amministrazione, unitamente all'ammissione dei "fondatori assimilati", dispone in ordine al contributo al fondo di dotazione patrimoniale e all'eventuale contributo alla gestione ordinaria.
2. Il Consiglio d'Amministrazione, unitamente all'ammissione dei "benemeriti" e "sostenitori" dispone in ordine al contributo al

FONDAZIONE CDSE

fondo di dotazione patrimoniale e all'eventuale contributo alla gestione ordinaria.

3. I soci "partecipanti assimilati" hanno diritto alla nomina di un loro rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

4. I "sostenitori" e "benemeriti" hanno diritto ad eleggere, per ciascuna categoria, un proprio rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione.

5. La nomina del componente avviene, sempre a maggioranza degli intervenuti, in apposite "Assemblea dei benemeriti" e "Assemblea dei sostenitori" convocate dal Presidente della Fondazione, che non avrà diritto al voto.

6. Per la costituzione e le norme di votazione, in mancanza d'apposito regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, si applicheranno le norme di legge in materia di fondazioni.

7. I Fondatori non hanno diritti sul patrimonio della Fondazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

8. La qualità di Fondatori è intrasmissibile.

ART.5

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

1. I "partecipanti fondatori" ed i "partecipanti fondatori assimilati", nonché i partecipanti "benemeriti" e partecipanti "sostenitori" assicurano le risorse finanziarie necessarie per la gestione ordinaria e d'investimento della Fondazione, con un contributo annuale, che sarà determinato in considerazione della natura e delle caratteristiche dei vari partecipanti del Consiglio di Amministrazione. Tale contributo è preventivamente concordato con i componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei singoli partecipanti.

2. L'approvazione del piano pluriennale di cui al successivo articolo 25 comma due comporta l'impegno a garantire i contributi previsti per il triennio.

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a partecipante fondatore o benemerito o sostenitore deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e deve contenere, oltre agli elementi identificativi del richiedente, l'indicazione della categoria di partecipanti cui si intende essere ammessi, e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti della Fondazione approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulle domande di ammissione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. L'ammissione si perfeziona con il versamento del contributo.

ART. 7 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTE

La qualifica di partecipante si perde per morte, recesso, esclusione e, per quanto riguarda gli enti, scioglimento e/o sottoposizione ad una qualsiasi procedura concorsuale.

In ogni caso il partecipante uscente o gli eredi del partecipante del defunto non avranno alcun diritto sul fondo di gestione e/o di dotazione della Fondazione; i contributi al fondo di gestione e/o di dotazione sono pertanto a fondo perduto.

L'esclusione di un partecipante può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi nascenti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- mancato versamento del contributo;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione.

L'esclusione di partecipanti diversi dalle persone fisiche può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, nei casi seguenti, qualora essi determinino la perdita in capo all'ente e/

FONDAZIONE CDSE

o ai suoi rappresentanti, delle caratteristiche di prestigio sociale, onorabilità o moralità:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo;
- ricorso al mercato del capitale di rischio.

La delibera di esclusione va comunicata all'interessato per e-mail certificata o comunque con strumenti tali che ne garantiscano l'avvenuta ricezione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il partecipante potrà chiedere al consiglio di amministrazione di riesaminare la deliberazione. L'esclusione ha effetto scaduto detto termine o, in caso di riesame, dal ricevimento della nuova deliberazione da parte dell'interessato.

I partecipanti possono in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.

Il recesso va comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che assicuri la provenienza della comunicazione dall'interessato; esso ha effetto immediato.

ART. 8

IL PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:

- il materiale documentario e fotografico dell'archivio storico del Centro di documentazione storico-etnografica della Valdibisenzio: archivi documentari rurali (la Fattoria di Spranger de La Briglia, di Gricigliana a Carmignanello e di una parte di quella del Mulinaccio a Vaiano), fonti orali (organizzate per tematiche e storie di vita), una sezione emeroteca e cartografica, e soprattutto uno archivio fotografico storico. Quest'ultimo, costituito da circa 8500 esemplari in originale e in riproduzione è suddiviso per località della Valdibisenzio e per temi (Guerra; Bisenzio e Mulini; Mestieri del bosco e migrazioni stagionali; Industria; Cultura e spettacolo; Donne; Abiti e mode; Musica e

FONDAZIONE CDSE

canti; Società e associazioni; Tradizioni religiose; Scuola). Sono inoltre presenti fondi specifici sulla storia del Comune di Vaiano (Fondo Fiondi) e sui Viaggi nella prima metà del Novecento in Grecia, Svizzera, Austria, America, Africa, Asia.

– altri eventuali conferimenti in denaro o in beni;

2. Il Comune di Vaiano conferisce alla Fondazione i beni mobili della sede di cui al precedente art. 1 per le iniziative organizzate per il conseguimento dei fini della Fondazione.

ART. 9

FONDO DI GESTIONE

1. Alle spese occorrenti al funzionamento la Fondazione provvederà con il fondo di gestione, costituito da:

a) le rendite e proventi del proprio patrimonio;

b) i proventi della gestione delle attività istituzionali accessorie, strumentali o connesse e/o di servizi forniti a terzi;

c) eventuali donazioni, legati, erogazioni di privati ed enti non destinati al patrimonio;

d) contributi dei partecipanti fondatori e della altre categorie di partecipanti, dello stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati, non espressamente destinati al patrimonio;

e) ogni altra entrata destinata, per la sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della Fondazione, così come gli utili di attività commerciali.

2. Il Comune di Vaiano mette a disposizione i locali sede del Centro di Documentazione storico etnografica della Valdibisenzo posti in Vaiano in via Mazzini, 27.

ART. 10

OGGETTO E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha come oggetto la promozione, la conservazione, la conoscenza, e la valorizzazione della memoria storica e sociale, nonché dei beni culturali, archivistici e ambientali, attinenti anche l'informazione e la comunicazione, in particolare del territorio della provincia di Prato e della Toscana.
2. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, si propone di:
 - 1 approfondire la conoscenza della storia e dell'etnografia locale, dalla preistoria all'età contemporanea;
 - 2 raccogliere, conservare, valorizzare e studiare le testimonianze fotografiche, documentarie, materiali, orali e musicali del territorio;
 - 3 promuovere ricerche, studi ed indagini critiche sulla lettura del territorio, sull'evoluzione degli insediamenti e le trasformazioni socio-economiche, gli aspetti di costume e gli ambiti sociali, gli episodi storici specifici;
 - 4 gestire attività e servizi per conto degli Enti fondatori sulla base di specifici progetti;
 - 5 gestire iniziative, strutture e beni per conto dei fondatori, dei fondatori assimilati, della Regione Toscana e di altri enti pubblici e privati, per valorizzarne il patrimonio culturale, anche attraverso la promozione turistica delle iniziative e la gestione di strutture e beni a carattere storico-ambientale;
 - 6 elaborare percorsi didattici sulla conoscenza della storia e dell'ambiente del territorio e promuovere iniziative culturali rivolte a studenti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria e dell'Università;
 - 7 promuovere iniziative e corsi d'aggiornamento per insegnanti sulla conoscenza della storia e dell'ambiente del territorio;
 - 8 creare momenti di incontro e ricreazione per gli anziani nell'ambito della partecipazione attiva e la conservazione della memoria sociale;

FONDAZIONE CDSE

- 9 offrire agli studenti consulenze per ricerche e studi, nonché la possibilità di effettuare stage e tirocini formativi universitari;
- 10 promuovere corsi, incontri, seminari, convegni e visite per adulti mirate alla conoscenza e valorizzazione del territorio;
- 11 collaborare con tutti quei soggetti pubblici e privati che vorranno impegnarsi a promuovere programmi nell'ambito dei principi che sono alla base del presente statuto.

ART. 11

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

1. Il Centro di documentazione storico-etnografica conserva, archivia e valorizza le testimonianze storiche, documentarie, materiali e fotografiche in suo possesso, promuovendone la conoscenza e la divulgazione attraverso pubblicazioni, mostre, convegni, incontri, momenti di socialità condivisa, iniziative didattiche.
2. Il Centro di documentazione storico-etnografica promuove le ricerche storico-ambientali di ambito locale, offrendo consulenze a studenti e studiosi e collaborando con università, enti, associazioni e fondazioni che perseguono finalità simili.
3. Il Centro di documentazione storico-etnografica potrà promuovere, valorizzare e catalogare i beni archivistici ed effettuare opere di informazione e comunicazione;
4. Il Centro di documentazione storico-etnografica nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e turistico dei soci fondatori potrà svolgere funzioni di promozione e gestione di attività connesse a strutture e luoghi della cultura e dell'arte;
5. Il Centro di documentazione storico-etnografica potrà offrire borse di studio per ricerche coerenti alle finalità dello statuto e per attività di catalogazione/documentazione all'interno dello stesso su approvazione del Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE CDSE

6. Il Centro di documentazione storico-etnografica promuove la formazione di giovani esperti sui beni culturali e ambientali del territorio attraverso incontri e corsi di formazione.

7. Il Centro di documentazione storico-etnografica organizza incontri, lezioni, visite guidate su temi coerenti con le finalità dello statuto, anche attraverso la collaborazione di enti, associazioni, fondazioni, centri visite del territorio.

8. Il Centro di documentazione storico-etnografica elabora e attua percorsi didattici per promuovere la conoscenza del territorio, i beni storico-ambientali e la memoria storica e sociale del territorio con ogni ordine di scuola, anche attraverso la collaborazione di associazioni operanti nel territorio.

8. Il Centro di documentazione storico-etnografica organizza momenti di reperimento e raccolta fondi funzionali esclusivamente alle attività proprie della fondazione espresse nello statuto.

9. Il Centro di documentazione aderisce al Sistema bibliotecario provinciale pratese, e rende fruibili le proprie risorse ed iniziative nella rete civica PO-NET, al cui sviluppo contribuisce attivamente.

ART.12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Revisore dei conti;
- d) Il Comitato scientifico(eventuale)

FONDAZIONE CDSE

ART. 13

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
2. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione;
3. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente dura in carica quattro anni.
5. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Presidente può, con proprio atto, delegare le sue funzioni al vicepresidente eletto. In caso di delega i delegati restano responsabili degli atti compiuti.
7. Al Presidente della Fondazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 14

FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) Cura la vita e promuove lo sviluppo della Fondazione secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione;
 - c) Ha la rappresentanza legale e la firma sociale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione;
 - d) Convoca e presiede l'assemblea dei benemeriti, e dei sostenitori e il Consiglio di Amministrazione;

FONDAZIONE CDSE

- e) Verifica lo stato di attuazione dei programmi, dei piani di sviluppo e cura i rapporti istituzionali con gli enti e gli altri organismi;
- f) Sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione ed adotta atti di indirizzo nei confronti del Direttore;
- g) Nomina i procuratori generali e speciali ed anche i procuratori alle liti;
- h) Adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione nella prima seduta utile;
- i) Nell'ambito degli stanziamenti previsti in bilancio e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, fissa i limiti di spesa cui è autorizzato annualmente il Direttore della Fondazione.

ART. 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri dei quali uno con funzione di Presidente:

- a. un rappresentante del Comune di Vaiano;
- b. un rappresentante del Comune di Cantagallo;
- c. un rappresentante del Comune di Vernio;
- d. un rappresentante del Comune di Montemurlo;
- e. un rappresentante dell'Unione dei Comuni;

e può essere integrato ai sensi dell'art. 4 commi 4, 5 e 6.

2. Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione colui che trovasi in una delle situazioni soggettive di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del C.C.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rinominabili.

FONDAZIONE CDSE

4. Ogni membro del consiglio d'Amministrazione ha diritto ad un voto.

5. Comunque nominati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.

ART. 16

SOSTITUZIONE DEI SINGOLI CONSIGLIERI

1. Nel caso in cui, nel corso del mandato venga a mancare, per morte, dimissioni, decadenza o revoca, un Consigliere nominato dai fondatori, il Presidente della Fondazione inviterà il relativo fondatore alla nomina di un sostituto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione stessa.

2. Nel caso in cui il Consigliere venuto a mancare sia stato nominato dall'Assemblea dei fondatori benemeriti, il Presidente della Fondazione dovrà, nel termine di 30 giorni, convocare direttamente l'assemblea competente per la nomina del sostituto.

3. Il Consigliere sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso di cessazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione si riunisce entro trenta giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione almeno due volte l'anno; esso potrà inoltre essere convocato quando il Presidente stesso lo riterrà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno tre componenti il Consiglio.

FONDAZIONE CDSE

2. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione, in caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto ad un giorno. Nella convocazione deve essere specificata l'eventuale seconda convocazione, che deve tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la convocazione.

3. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione che funge da consulente tecnico e da segretario.

4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto nello statuto per alcune categorie di delibere, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei voti e la presenza di almeno quattro fondatori.

5. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti ed il voto favorevole di almeno tre fondatori, salvo per quelle per le quali il presente Statuto non prevede maggioranze diverse.

6. Per i membri del Consiglio di Amministrazione non è previsto alcun compenso tranne eventuali rimborsi spese debitamente documentati.

ART. 18

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e controllo del processo di attuazione dell'attività della Fondazione e svolge tutti i compiti che non sono attribuiti ad altri organi.

2) In particolare il Consiglio di Amministrazione:

– approva le proposte di modifica dello Statuto della Fondazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti. In ogni caso le modifiche allo Statuto devono essere coerenti con le finalità per le quali la Fondazione è costituita;

FONDAZIONE CDSE

- approva il programma annuale e triennale e tutte le attività culturali, di ricerca, programmatiche annuali;
- nomina il Direttore, indirizza e controlla il suo operato e ne fissa il trattamento economico con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti;
- nomina il Presidente ed il revisore dei conti;
- nomina il Vice-Presidente;
- nomina, su proposta del Presidente della Fondazione e sentito il Direttore, i membri del Comitato scientifico ed il suo Presidente;
- delibera l'ammissione di nuovi fondatori (fondatori assimilati, benemeriti e sostenitori), con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- approva i Regolamenti, le Convenzioni e la Carta dei servizi;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti testamentari, le acquisizioni e le alienazioni di beni mobili ed immobili e il miglior impiego della Dotazione Patrimoniale;
- delibera su Accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri enti nazionali ed internazionali;
- approva il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo e la relazione del sindaco revisore;
- ha facoltà di conferire al Presidente, al Vicepresidente, a singoli consiglieri o al Direttore specifici poteri ivi compresi il potere di firma, vigilando sull'esercizio di questi;
- approva il piano delle risorse umane della Fondazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti;
- determina le tariffe per i servizi erogati o i criteri per la loro determinazione;
- delibera sui provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso d'urgenza;
- autorizza a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
- stabilisce l'ammontare dell'indennità e dei compensi eventualmente necessari per la retribuzione d'attività svolte a favore della Fondazione;

FONDAZIONE CDSE

- stabilisce l'ammontare del contributo da versare ogni anno dai fondatori;
- delibera sulla qualifica di fondatore benemerito della Fondazione e sulla misura del contributo da versare ogni anno;
- delibera su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi.

ART. 19

DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione scegliendo tra persone di comprovata e riconosciuta esperienza e competenza scientifica e tecnica. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Sono applicabili le cause d'ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C.C.

2. Sono compiti del Direttore:

- elaborare e attuare il programma approvato dal Consiglio d'Amministrazione e gli atti conseguenti;
- convocare il Comitato scientifico quando richiesto, sentito il Presidente;
- assicurare la circolazione dei documenti e delle proposte programmatiche e d'attività didattiche e culturali elaborate dal Comitato scientifico quando richiesti, il coordinamento dell'attività d'attuazione dei progetti e delle iniziative;
- presentare progetti d'iniziativa culturali e didattiche, e piani di ricerca ed editoriali quando proposti dal Comitato scientifico;
- mantenere e sviluppare i contatti con gli enti di ricerca del territorio e nazionali;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni e curare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio d'Amministrazione;
- cooperare all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, adottare gli atti di gestione del personale, definire gli orari di servizio;

FONDAZIONE CDSE

- redigere il rendiconto delle spese sostenute, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e provvedere agli acquisti;
 - predisporre il progetto di Bilancio Consuntivo e di Previsione da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione;
 - riferire semestralmente al Consiglio d'Amministrazione con una relazione di carattere generale. Le relazioni del Direttore sono messe a disposizione del Consiglio d'Amministrazione e dei fondatori.
 - redigere apposito rendiconto delle spese sostenute, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
 - oltre a quanto specificato compiere tutti gli atti d'ordinaria amministrazione attinenti alla gestione;
3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio d'Amministrazione.

ART. 20

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio d'Amministrazione che ne fissa gli emolumenti da corrispondere annualmente.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un altro triennio, per le cause d'ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 c.c. Al revisore è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile della Fondazione. Verifica l'attività d'amministrazione della Fondazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia.
3. Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

FONDAZIONE CDSE

4. Il revisore dei conti riferisce trimestralmente sull'andamento della gestione finanziaria ed economica al Consiglio d'Amministrazione ed ai fondatori.

5. Il revisore informa immediatamente il Consiglio d'Amministrazione e i fondatori di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

6. Il revisore redige la sua relazione al bilancio consuntivo ed al bilancio di previsione.

7. Il revisore partecipa, se invitato, senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 21

IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio d'amministrazione puo' designare un Comitato scientifico con funzione consultiva.

2. Il Comitato scientifico è costituito da studiosi di storia, archeologia, lettere, storia dell'arte, architettura, scienze ambientali e forestali, intellettuali di chiara fama, italiani o stranieri, nonché personalità locali e/o del mondo della scuola impegnati negli ambiti tematici che compongono le finalità statutarie della Fondazione.

ART. 22

INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. I componenti del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore, il revisore dei conti decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

FONDAZIONE CDSE

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a, b, c, d ed e;
 - c) provvedimento definitivo d'applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f della legge 19 marzo 1990, n. 55;
2. I membri degli organi collegiali decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive all'organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo. I componenti del Consiglio d'Amministrazione e il Presidente decadono dalle loro cariche nel caso in cui per due anni consecutivi il conto consuntivo chiuda in perdita.
3. La decadenza e l'incompatibilità sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione quando ricorrono le condizioni che la rendano necessaria; l'incompatibilità e decadenza del Direttore sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.
4. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di Direttore, componente del Consiglio d'Amministrazione, di revisore dei conti sono tra loro incompatibili.
5. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

FONDAZIONE CDSE

NORME DI CONTABILITA'

ART. 23 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, previa presentazione al Collegio dei revisori, ed entro il mese di novembre saranno dallo stesso Consiglio adottati il documento programmatico previsionale e il bilancio preventivo del successivo esercizio che successivamente potrà essere variato a necessità.

Entro un mese dalla costituzione della Fondazione il consiglio d'amministrazione approverà il bilancio preventivo per il 1° esercizio di gestione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite delle gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o accantonati in uno specifico fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 24

IL BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo della Fondazione è costituito dai documenti previsti dalle altre norme vigenti in materia di Fondazioni.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 30 aprile ed inviato ai fondatori e

FONDAZIONE CDSE

all'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica entro i 30 giorni successivi.

3. Al bilancio consuntivo è allegata una relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della gestione e l'attuazione del piano pluriennale e la relazione del sindaco revisore.

4. La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote d'utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma d'utilità economica.

5. La Fondazione potrà predisporre contabilità separata per l'attività commerciale esercitata.

ART. 25

IL BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il Bilancio di Previsione, composto dal conto economico previsionale, dal Piano di cui al comma successivo, dalla Relazione del Consiglio d'Amministrazione, e dalla Relazione del Revisore, contiene l'indicazione delle linee di programmazione economico finanziaria relative all'esercizio successivo, tenuto conto dell'andamento della gestione.

2. Il Piano pluriennale di Spesa e delle Attività è redatto, integrato ed aggiornato annualmente ad opera del Consiglio d'Amministrazione e deve indicare l'ammontare complessivo stimato dei contributi annuali alla gestione corrente a carico dei fondatori.

3. Il Bilancio di Previsione deve indicare l'ammontare complessivo dei contributi alla gestione ordinaria a carico dei fondatori.

4. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario del bilancio d'esercizio nei limiti delle previsioni originarie e in particolare nei limiti dei contributi dei fondatori di cui al precedente art. 9, la Fondazione opera un monitoraggio trimestrale da comunicare al Consiglio d'Amministrazione. Nel caso in cui il monitoraggio trimestrale faccia prevedere la possibilità del verificarsi di situazioni di squilibrio di bilancio, il Consiglio di

FONDAZIONE CDSE

Amministrazione deve immediatamente informare i fondatori al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della situazione gestionale e di mantenere i fabbisogni nei limiti dei contributi.

5. Il Bilancio di Previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Novembre e trasmesso ai fondatori entro il 15 Dicembre di ogni anno, salvo il primo anno di costituzione di cui all'art. 23 comma 3.

ART. 26

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Si scioglie, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio e/o le risorse necessarie per la gestione corrente diverranno insufficienti ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione o scioglimento previste dalla Legge.

2. Deliberato lo scioglimento della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione nominerà un liquidatore per procedere alla liquidazione del patrimonio.

3. In caso di estinzione della Fondazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni ad essa conferiti, e i beni acquisiti successivamente, saranno devoluti al'altra associazione/ente con finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n° 662.

ART. 27

NORME FINALI

1. Con appositi regolamenti, deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

FONDAZIONE CDSE

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di fondazioni.